

**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

MARCA DA BOLLO

con modello 723 del 06/03/2014

N. 11/2017 del registro concessioni

N. 20/2017 del repertorio

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data 22.11.2016 dal **GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI PALERMO SOC. COOP. R.L.**;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 308 in data 4 luglio 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la precedente licenza n. 19/2013 del 24.5.2013;

CONCEDE

Al **GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI PALERMO SOC. COOP. R.L.**, legalmente rappresentata da **D'ANGELO CALOGERO**

con sede in **PORTO PALERMO - CALATA MARINAI D'ITALIA**

codice fiscale n. **00612360826**

di occupare **area coperta**

di metri quadrati: coperti **139,05**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **presso la Calata Marinai d'Italia**

allo scopo di **utilizzare un manufatto in muratura leggera adibito a sede del Gruppo e dormitorio per i componenti dello stesso.**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A. P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di € **2.819,24**

(EURO *duemilaottocentodiciannove / ventiquattrocentesimi*) (1) Vedasi specifica clausola interna.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **48** a decorrere dal **01/01/2017** terminando col **31/12/2020**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A. P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità Portuale di Palermo avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A. P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A. P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A. P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A. P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A. P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A. P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte,

fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A. P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A. P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A. P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- è fatto obbligo di mantenere libera e sgombra da rifiuti l'area circostante la concessione, in caso di inadempienza l'A.P. provvederà a spese del concessionario;
- il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa A.P.;
- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;
- il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico e di autoclave in conformità alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.P., entro il termine di 90 giorni dal rilascio della presente concessione, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del

pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- il concessionario dovrà provvedere, se ed in quanto prescritto, ad adeguare i luoghi in concessione in conformità alle specifiche norme della legge 81/08;
- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità Portuale di Palermo revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011, ai sensi del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali stipulato in data 13.10.2008 tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;
- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità Portuale di Palermo ogni variazione dell'assetto della ditta ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, con esclusione delle parti comuni non in concessione, da eseguirsi, secondo il decreto dell'A.P. n. 97 del 16.9.2013, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Marittima concedente ed a suo insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amm.ne in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amm.ne di applicare l'art. 47 lett. f) del C.N.;

(1) Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il canone annuo di € 2.819,24, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario già pagato il canone per l'anno 2017, come da ricevute del tesoriere di questa A. P. n. 450 del 7.2.2017, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PORTO PALERMO - CALATA MARINAI D'ITALIA**.

Palermo, addì 6 MAR 2017

F. TO